

STATUTO
DELL'UNIONE REGIONALE LOMBARDA
DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Unione Regionale propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesimo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Unione Regionale si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per le imprese, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza

associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- e) condotta morale e professionale integra dei soggetti che rappresentano le imprese e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Unione Regionale;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I° - PRINCIPI

ART. 1

DENOMINAZIONE - NATURA - SCOPI - AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi è l'organismo unitario - costituito ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, Confcommercio - dei soggetti imprenditoriali e professionali, di seguito denominati imprese, che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato, organizzati nelle Associazioni che costituiscono l'Unione.

Essa rappresenta e tutela a livello regionale gli interessi delle imprese nei rapporti con l'ente regione, con gli enti e organismi pubblici e privati del territorio regionale e in particolare con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali operanti allo stesso livello, promuovendone lo sviluppo.

2. L'Unione Regionale non può avere vincoli con partiti o movimenti politici e non ha scopo di lucro.

3. La sua sede è in Milano e la sua durata è illimitata.

ART. 2

ASSOCIAZIONI COSTITUENTI E ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI ADERENTI

1. Sono Associazioni costituenti l'Unione Regionale le Associazioni territoriali di carattere generale del Commercio, Turismo e Servizi, operanti nella Regione Lombardia, ed aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.
2. Possono aderire all'Unione Regionale le Associazioni del Sistema Confcommercio nonché gli Enti, Istituti ed Organismi che, pur non essendo Associazioni costituenti, condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Unione medesima.

ART. 3

SCOPI

1. Nell'ambito delle competenze dell'Ente Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della Confcommercio, nel rispetto delle direttive confederali e di concerto con le Associazioni costituenti l'Unione Regionale:
 - a) partecipa all'attività di programmazione e promuove iniziative legislative;
 - b) concorre alla definizione di una politica organica per il commercio, il turismo e i servizi;
 - c) sostiene e coordina l'azione delle organizzazioni di cui all'art. 2 nei limiti delle materie di propria competenza;
 - d) assicura la partecipazione delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi alle attività della Regione;
 - e) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali del commercio, del turismo e dei servizi sia richiesta o ammessa;
 - f) coordina la propria attività con altri organismi collegati alla Confcommercio nell'ambito del territorio regionale;

- g) rappresenta a livello regionale il Sistema confederale;
- h) svolge tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle deliberazioni dei propri organi.

ART. 4

ORGANISMI CONCORRENTI

1. Alle Associazioni di cui all'art. 2 è fatto divieto di appartenere ad altri organismi regionali aventi le medesime o analoghe finalità dell'Unione Regionale, o che siano comunque con questa concorrenti.

TITOLO II° - ORGANI

ART. 5

ORGANI

1. Sono organi dell'Unione Regionale:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Collegio dei Presidenti;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6

CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Generale è composto:
 - a) dal Presidente dell'Unione Regionale che lo presiede;
 - b) da 48 rappresentanti delle Associazioni costituenti, attribuiti proporzionalmente alla rappresentanza riconosciuta alle stesse nell'ultima Assemblea confederale, e designati dai rispettivi Consigli Direttivi in modo da assicurare una adeguata presenza delle varie attività economiche associate.

E' garantita la presenza nel Consiglio Generale di almeno un consigliere per ogni Associazione costituente.

- c) nessuna Associazione costituente può essere rappresentata da più di 20 Consiglieri; nel caso che l'applicazione del punto b) del presente articolo determini, in rappresentanza di una Associazione, più di 20 membri, gli altri 28 seggi saranno ripartiti tra le restanti Associazioni secondo il criterio proporzionale di cui al punto b) ed attuandosi, comunque, quanto previsto all'art. 23 comma 2 del presente Statuto.

Partecipano al Consiglio Generale, a titolo consultivo, il Segretario Generale dell'Unione Regionale ed i Direttori delle Associazioni costituenti.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio Generale, senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte in qualità di membri, i componenti del Collegio dei Presidenti e i Presidenti delle Consulte Regionali, previsti dal titolo III del presente Statuto, quando operanti, nonché i Presidenti delle Associazioni aderenti.

2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente dell'Unione, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti; la richiesta deve indicare l'ordine del giorno della seduta.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un terzo dei componenti, il Consiglio verrà convocato, entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, dal Presidente o, qualora il Presidente non provveda nei termini, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi dieci giorni.

Le sedute del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi componenti in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Ogni componente del Consiglio può rappresentare fino ad un massimo di tre altri componenti, purchè munito di delega scritta.

ART. 7

CONSIGLIO GENERALE: COMPITI

1. Sono compiti del Consiglio Generale:
 - a) fissare gli indirizzi di politica generale a livello regionale;
 - b) eleggere, tra i membri permanenti del Collegio dei Presidenti, il Presidente dell'Unione Regionale ed eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) approvare il conto preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione;

- d) deliberare su ogni altra questione sottopostagli dagli Organi.

ART. 8

COLLEGIO DEI PRESIDENTI: COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti delle Associazioni costituenti e dai Vice Presidenti dell'Unione Regionale, salvo quanto previsto al successivo comma 2, ed è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale.
2. Ciascun Presidente di Associazione costituente può farsi rappresentare, in modo permanente, da un Vice Presidente della propria Associazione delegando ad esso ogni sua prerogativa nella rappresentanza della stessa nell'Unione Regionale o farsi sostituire di volta in volta da un componente di organo direttivo della propria Associazione, dandone contestuale comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Regionale.
3. Partecipano alle sedute del Collegio, a titolo consultivo, il Segretario Generale dell'Unione Regionale ed i Direttori delle Associazioni costituenti.
4. Possono assistere alle sedute del Collegio, su invito del Presidente, i Presidenti delle Consulte previste dal presente Statuto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione Regionale.

Il Collegio deve essere riunito comunque dal Presidente qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, nei trenta giorni successivi alla richiesta. Ove non vi provveda il Presidente nel termine indicato, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi ulteriori dieci giorni; la richiesta deve indicare l'ordine del giorno della seduta.

ART. 9

COLLEGIO DEI PRESIDENTI: COMPITI

1. Sono compiti del Collegio:
 - a) assistere il Presidente dell'Unione Regionale nell'attuazione dei compiti organizzativi interni al sistema confederale;

- b) proporre ed attuare gli indirizzi di politica regionale fissati dal Consiglio Generale;
- c) assicurare gli interventi anche di amministrazione straordinaria necessari al funzionamento ed alle esigenze dell'Unione, compresi eventuali acquisti e alienazioni;
- d) esaminare e deliberare sulle domande di adesione da parte di associazioni legittimate;
- e) procedere alla nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale dell'Unione;
- f) procedere alla nomina delle Commissioni Consultive previste dal presente Statuto, nonché alle relative integrazioni e rinnovi;
- g) provvedere alle designazioni e nomine previste dall'art. 3;
- h) predisporre il conto consuntivo ed il conto preventivo;
- i) deliberare il fabbisogno contributivo a carico delle proprie componenti, nonché eventuali indennità e rimborsi spettanti ai componenti gli Organi dell'Unione.
- l) decidere su eventuali controversie sorte tra Associazioni costituenti e/o Organismi aderenti;
- m) il Collegio può sostituirsi, in caso di urgenza, al Consiglio Generale, salvo successiva ratifica dello stesso.

ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e statutario e ne cura la gestione ordinaria garantendo la necessaria tempestività degli interventi, i rapporti con le Associazioni costituenti e con il sistema organizzativo confederale.
2. Il Presidente nomina, sentito il Collegio dei Presidenti, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente e propone al Collegio dei Presidenti la nomina del Segretario Generale. Uno dei due Vice Presidenti dovrà essere scelto nell'ambito del Collegio dei Presidenti.
3. Convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Collegio dei Presidenti.

4. Su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale.
5. Nomina collaboratori e consulenti con incarichi specifici nei casi indicati dal Collegio dei Presidenti ovvero, ritenendone sussistente la necessità, di propria iniziativa riferendone al Collegio dei Presidenti alla prima seduta utile.
6. Il Presidente vigila sull'andamento generale dell'Unione, pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri del Collegio dei Presidenti salvo successiva ratifica.
7. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organismi collegiali previsti dal presente Statuto.
8. Il Presidente ha ogni più ampio potere di conferire deleghe ai Vice Presidenti.
9. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri: il Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone iscritte all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. Gli altri quattro membri sono eletti dal Consiglio Generale tra candidati designati dalle Associazioni costituenti.
4. Al Collegio si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 12

CARICHE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

1. Le cariche sociali hanno durata quadriennale.
2. In materia di requisiti di eleggibilità alle cariche e di esercizio di diritti sociali si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio.

ART. 13

ORGANI COLLEGIALI: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, 2° comma in ordine al Consiglio Generale.

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 22.

2. Gli Organi vengono convocati con comunicazione scritta da inviarsi, anche via telefax, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Di tutte le deliberazioni degli Organi collegiali statutari deve essere redatto il verbale.
4. Salvi i casi dovuti a giustificati motivi, l'assenza per tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica.
5. Le Associazioni costituenti provvederanno tempestivamente alle sostituzioni di propria competenza dei membri degli Organi, che si rendono necessarie.

TITOLO III° - CONSULTE REGIONALI

ART. 14

CONSULTA REGIONALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

1. E' istituita la Consulta Regionale per il Commercio al Dettaglio; la composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.

ART. 15

CONSULTA REGIONALE PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. E' istituita la Consulta Regionale per il Commercio all'Ingrosso; la composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, approvato dai Collegio dei Presidenti.

ART. 16

CONSULTA REGIONALE PER IL TURISMO

1. E' istituita la Consulta Regionale per il Turismo; la composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.

ART. 17

CONSULTA REGIONALE PER I SERVIZI

1. E' istituita la Consulta Regionale per i Servizi; la composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.

ART. 17 BIS

CONSULTA REGIONALE PER I TRASPORTI

1. E' istituita la Consulta Regionale per i Trasporti; la composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.

ART. 18

FUNZIONI DELLE CONSULTE

Le Consulte costituiscono organismi consultivi, relativamente ai rispettivi settori di competenza, degli Organi dell'Unione Regionale: in tale veste i rappresentanti delle stesse possono chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Collegio dei Presidenti dell'Unione Regionale, argomenti inerenti alla politica del turismo, dei servizi, o dei settori del commercio cui sono dedicati ed esprimono pareri al Collegio dei Presidenti dell'Unione Regionale sui provvedimenti e le iniziative regionali per i settori di competenza.

TITOLO IV° - ATTIVITA' OPERATIVE

ART. 19

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Collegio dei Presidenti dell'Unione Regionale può costituire commissioni consultive nell'ambito del Consiglio Generale, eventualmente integrate da esperti per:

- a) Lo studio e l'elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della Regione;
 - b) Lo studio e l'elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi del processo distributivo, dell'attività turistica e dei servizi.
2. Con proprie delibere il Collegio determina la composizione delle commissioni e ne disciplina il funzionamento.
 3. Le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati al Collegio dei Presidenti al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi.

ART. 20

COMITATO TECNICO DEI DIRETTORI

1. E' costituito il Comitato Tecnico dei Direttori, composto dal Segretario Generale Regionale e dai Direttori delle Organizzazioni costituenti; esso è organismo di coadiuvazione del Collegio dei Presidenti dell'Unione Regionale.
2. Il Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo tra le attività dell'Unione Regionale e quelle delle Organizzazioni territoriali a carattere generale. Si riunisce inoltre per lo studio e il parere tecnico su problemi per i quali venga richiesto dagli Organi dell'Unione Regionale.
3. Il Segretario Generale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli Organi dell'Unione.

ART. 21

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Unione Regionale svolge le funzioni demandategli dagli organi, assiste gli organi collegiali nell'espletamento dei compiti ad essi demandati; è il capo del personale; provvede alla gestione degli uffici e dei servizi regionali; propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale.
2. Svolge inoltre funzioni di Segretario del Consiglio Generale e del Collegio dei Presidenti redigendone i verbali.

3. Coordina il Comitato di cui all'articolo precedente; mantiene permanenti rapporti con i responsabili esecutivi della Confcommercio e delle Associazioni costituenti.

TITOLO V° - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 22

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. Eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio Generale dell'Unione Regionale con la maggioranza dei propri componenti.
2. Il Consiglio Generale potrà determinare lo scioglimento dell'Unione Regionale con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, previa proposta deliberata dal Collegio dei Presidenti con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti.

ART. 23

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE FINANZIARIA

1. In quanto compatibili, valgono in materia di patrimonio, amministrazione, e gestione finanziaria, le norme dello Statuto Confederale.
2. I contributi associativi, dovuti dalle Associazioni costituenti, a favore dell'Unione Regionale previsti annualmente nel conto preventivo, sono ripartiti proporzionalmente al numero dei seggi cui ciascuna Associazione ha diritto, nel Consiglio Generale costituito ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) del presente Statuto.

I contributi associativi dovuti dai Soci aderenti sono stabiliti annualmente con delibera del Collegio dei Presidenti.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

3. E' fatto divieto all'Unione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento dell'Unione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190,
della L. 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 30 ottobre 2001